

COMUNE DI ETROUBLES
COMMUNE DE ETROUBLES



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Deliberazione delle tariffe
- Art. 5 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 6 - Presupposto dell'imposta
- Art. 7 - Soggetto passivo
- Art. 8 - Gestione del servizio
- Art. 9 - Funzionario responsabile
- Art. 10 - Piano Generale degli Impianti

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

- Art. 11 - Disposizioni generali
- Art. 12 - Titolo abilitativo
- Art. 13 - Obblighi del titolare del titolo abilitativo
- Art. 14 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo
- Art. 15 - Pubblicità negli ascensori adibiti a servizio pubblico
- Art. 16 - Pubblicità fonica
- Art. 17 - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 18 - Pubblicità mediante locandine
- Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 20 - Pubblicità spettacoli viaggianti
- Art. 21 - Autorizzazioni implicite nel pagamento dell'imposta
- Art. 22 - Pubblicità elettorale

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 23 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 24 - Pagamento dell'imposta
- Art. 25 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 26 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 27 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche
- Art. 28 - Esenzioni dall'imposta

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 29 - Pubblicità abusiva
- Art. 30 - Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- Art. 31 - Vigilanza
- Art. 32 - Sanzioni amministrative in materia tributaria
- Art. 33 - Interessi e spese
- Art. 34 - Ravvedimento
- Art. 35 - Contenzioso
- Art. 36 - Rimborsi
- Art. 37 - Istituto della compensazione
- Art. 38 - Riscossione coattiva
- Art. 39 - Rateizzazioni di pagamento

Art. 40 - Sanzioni amministrative

Art. 41 - Esercizio del potere di autotutela

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 42 - Norma finale di rinvio

Art. 43 - Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, le modalità di effettuazione della pubblicità e quanto altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. precitato e dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" si intende l'imposta comunale sulla pubblicità e per "Piano" si intende il Piano Generale degli Impianti.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità di cui all'art. 1 su tutto il territorio del Comune di Etroubles, tenuto conto di quanto stabilito principalmente:
 - a. dal Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e s.m. e i.;
 - b. dal "Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;
 - c. dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 e s.m. e i.;
 - d. dalla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1;
 - e. dalla legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
 - f. dalla legge regionale n. 26 del 20.11.2006 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1243 del 11.05.2007;
 - g. dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - h. dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Si applicano, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti che trattano la materia oggetto del presente Regolamento e non specificatamente richiamati in esso.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 ed in base ai dati sulla popolazione dell'istituto nazionale di statistica, il Comune di Etroubles appartiene alla classe V.

Art. 4 - Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sono deliberate dal Comune, nell'ambito degli importi massimi, entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi vigenti; qualora non vengano

approvate entro il termine previsto, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Le maggiorazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste nelle leggi vigenti e nel presente Regolamento, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 6 - Presupposto dell'imposta

1. É soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio, su cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo esercita un diritto o un titolo di proprietà.
Per una più puntuale definizione di luogo pubblico o aperto al pubblico è necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Il "Circolo Privato" è configurabile come luogo aperto al pubblico, dovendo intendersi come tale, anche un ambiente privato la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto¹.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Non costituisce presupposto d'imposta l'indicazione del luogo ove si svolge l'evento pubblicizzato, a condizione che sia scritto con i medesimi caratteri del testo e che non sia messo in risalto in modo da generare pubblicità indiretta.
5. Sono in ogni caso soggetti ad imposta i "segnali di indicazione" di cui all'art. 134 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.².

Art. 7 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. É solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

¹ Risoluzione Ministeriale Finanze del 05.06.95, n. 146/E.

² Corte di Cassazione - Sezione V[^] del 03.09.2004, n. 17852.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario è tenuto a richiedere il titolo abilitativo nei casi previsti, all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, oppure la riscossione abbia avuto esito negativo, il Funzionario responsabile notifica l'avviso di accertamento, di rettifica o di invito al pagamento, al soggetto di cui al comma 2.

Art. 8 - Gestione del servizio

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere gestito direttamente dal Comune o affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
2. Nel presente regolamento verrà indicato genericamente il termine "Gestore".

Art. 9 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità; il predetto Funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.
3. La firma sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del Funzionario responsabile nel caso in cui gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della L. 549/1995.

Art. 10 - Piano Generale degli Impianti

1. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Il Piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.e i.), dalla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, della legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153, della Legge Regionale n. 26 del 20.11.2006 e della Delibera di Giunta n. 1243 del 11.05.2007.
3. Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: impianti pubblicitari e impianti per le affissioni dirette.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste dal Piano oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nei provvedimenti rilasciati dalle autorità competenti.
2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, nonché dal presente Regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, non sostituisce in nessun caso il titolo abilitativo comunale prevista dal presente comma, fatti salvi i casi contemplati ai successivi articoli.

Art. 12 – Titolo abilitativo

1. Chiunque intenda installare impianti pubblicitari per l'effettuazione di pubblicità per conto proprio sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere apposito titolo abilitativo, avente anche valore, se del caso, ai fini edilizio-urbanistici, ai sensi del presente Regolamento, fatti salvi i casi in cui lo stesso regolamento preveda il titolo abilitativo implicita nel pagamento dell'imposta.
2. Il titolo abilitativo per l'installazione degli impianti di pubblica affissione e di affissione diretta sarà rilasciato con le medesime modalità.
3. Il rilascio del titolo abilitativo al posizionamento ed all'installazione dei mezzi pubblicitari è, in ogni caso, di competenza del Comune, ai sensi del D.P.R. 7.09.2010, n. 160, salvo:
 - a. nei centri abitati, il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale o regionale, in conformità al comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;
 - b. fuori dai centri abitati, la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
4. La posa di impianti pubblicitari su edifici e aree assoggettate a vincoli di tutela paesaggistica o storico-architettonica può essere ammessa previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), del presente Regolamento.
5. Ai fini paesaggistici, sull'intero territorio regionale, trova altresì applicazione la disciplina di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) del presente Regolamento.
6. La posa di impianti pubblicitari su edifici, comportanti interventi di natura urbanistica edilizia, può essere ammessa previo parere favorevole del Servizio comunale competente in materia.
7. All'istanza, in marca da bollo, indirizzata al competente Servizio, indicante le generalità, la residenza, il codice fiscale del richiedente, se persona fisica; la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la Partita Iva della Ditta o della persona

giuridica nonché le generalità, il Codice Fiscale e l'indirizzo del rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguente documentazione, se richiesta:

- a. estratto di P.R.G. con indicazione (se trattasi di posa su fabbricato) della classificazione dell'edificio: monumento (A), Documento (B) o Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (C);
 - b. planimetria, con riportata l'ubicazione esatta del luogo ove si intende posizionare l'impianto (1:1000);
 - c. descrizione tecnica dell'impianto (indicando la tipologia, le dimensioni, se luminoso o ordinario, mono, bifacciale o polifacciale) e del messaggio pubblicitario;
 - d. fotografia o disegno in scala;
 - e. elaborato grafico di progetto, in scala adeguata, e/o documentazione fotografica raffigurante il contesto territoriale nel quale l'impianto verrà posizionato;
 - f. indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica, ecc.) e ad altri impianti, in scala adeguata nel raggio di 250 m. dal punto di installazione dell'impianto;
 - g. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, con la quale si attesta che le dimensioni delle facciate riportate negli elaborati grafici sono relative alla parte di fabbricato di pertinenza dell'attività;
 - h. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, che il manufatto è stato calcolato verrà realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e che esso è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
 - i. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata in conformità alle norme previste dal D.M. n. 37/2008, dalle normative previste dal C.d.S. e dal relativo regolamento e s. m. e i., e che al termine dei lavori l'opera sarà corredata dalla dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 248/2005 e al D.M. n. 37/2008 e s. m. e i., nel caso di impianti pubblicitari luminosi;
 - l. dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel titolo abilitativo;
 - m. eventuali altri documenti ritenuti necessari in relazione a particolari tipologie e/o collocazioni.
8. Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico, con la stessa istanza, dovrà essere richiesta l'apposita concessione di occupazione prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone.
 9. Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
 10. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 11. Per l'esame delle istanze relative agli impianti pubblicitari che insistano su edifici di proprietà o dati in godimento al Comune, l'istruttoria comprenderà la richiesta di parere del servizio competente in materia di patrimonio.
 12. L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di ritiro del titolo abilitativo. L'istante è tenuto a presentare al Gestore, prima dell'installazione dell'impianto, la dichiarazione di pubblicità. A tale dichiarazione deve essere allegata, pena la

decadenza del titolo abilitativo, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.

13. Per gli impianti pubblicitari di tipo temporaneo, soggetti a titolo abilitativo, la predetta dichiarazione di pubblicità deve essere presentata non oltre l'inizio dell'esposizione, accompagnata, pena la decadenza del titolo abilitativo stesso, dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.
14. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia, obbliga il titolare del titolo abilitativo a presentare nuova istanza.
15. La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice al Comune e al gestore allegando la documentazione richiesta.
16. Il Comune acconsente al subentro e al rinnovo del titolo abilitativo solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.
17. Il titolo abilitativo deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data dell'istanza. Qualora per il rilascio del titolo abilitativo si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'amministrazione comunale o di altri enti, i suddetti termini sono sospesi a tutti gli effetti di legge e ricominciano a decorrere dalla ricezione del parere richiesto.
18. Il titolo abilitativo all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 13 - Obblighi del titolare del titolo abilitativo

1. È fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 al momento del rilascio del titolo abilitativo od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca del titolo abilitativo o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e. fissare saldamente al mezzo pubblicitario una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - codice identificativo utente;
 - numero del titolo abilitativo;
 - data di scadenza;la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo del titolo abilitativo, ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati ed in caso non sia più leggibile;
 - f. rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.

2. Il titolo abilitativo non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
3. Il titolare del titolo abilitativo è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario; in caso di inadempienza provvederà il Comune con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 14 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo

1. Costituiscono causa di decadenza del titolo abilitativo:
 - a. la cessazione o il trasferimento dell'attività, ad esclusione del caso in cui ci sia subentro nell'attività senza modifiche agli impianti pubblicitari;
 - b. la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione;
 - c. la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinato il titolo abilitativo;
 - d. il mancato ritiro del titolo abilitativo dopo 60 giorni dalla data del rilascio.
2. Il Servizio che ha rilasciato il titolo abilitativo, o i soggetti che nell'ambito del procedimento unico hanno rilasciato - a vario titolo- atti autorizzativi, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui al comma 1, lettera c., invitano il titolare del titolo abilitativo a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto, decorso il quale la decadenza diventa efficace.
Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.
3. Costituiscono causa di revoca del titolo abilitativo:
 - a. la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - b. la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - c. la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
 - d. quando il mezzo pubblicitario diventa incompatibile, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale;
 - e. quando il mezzo pubblicitario diventa incompatibile a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
 - f. quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
4. Il Servizio che ha rilasciato il titolo abilitativo, o i soggetti che nell'ambito del procedimento unico hanno rilasciato - a vario titolo- atti autorizzativi, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invitano il titolare del titolo abilitativo a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorso il quale la revoca diventa efficace.
5. Nel caso di cui al punto f. del comma 3, il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo.

6. In caso di decadenza o revoca del titolo abilitativo il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. In caso di inadempienza nei termini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al capo IV del presente Regolamento.

Art. 15 - Pubblicità negli ascensori adibiti a servizio pubblico

1. La pubblicità negli ascensori adibiti ad uso pubblico è ammessa con l'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 14.07.1993, n. 235, cui il presente Regolamento espressamente rinvia.

Art. 16 - Pubblicità fonica

1. Per pubblicità fonica, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30³.
3. All'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, esclusi i giorni festivi ed il periodo dal 1° al 4 novembre compresi, di ogni anno.
4. É vietata nelle "aree particolarmente protette" indicate come tali dal "Piano di classificazione acustica del territorio comunale"⁴ approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 26 agosto 2010.
5. Il livello sonoro non deve superare i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
6. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Comune, prima dell'effettivo inizio dell'attività e deve contenere l'indicazione di ogni veicolo o mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività, l'iniziativa specifica che si intende promuovere, la durata, il luogo o il percorso e, in allegato, la relazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 11 della L.R. 9/2006.
7. In occasione di particolari eventi di natura eccezionale la Giunta comunale può concedere motivate deroghe a quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 17 - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario

1. É consentita la distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario sul territorio del Comune. É invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.
2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.

³ Art. 59 del DPR 495/1992 e s.m. e i.

⁴ L. n. 447/1995 e L. R. n. 20/2009.

3. Il committente dovrà indicare, all'atto della dichiarazione, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione.

Art. 18 - Pubblicità mediante locandine

1. È consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico.
2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.
3. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale.

Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del C.d.S. e s.m.e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto al successivo comma 6, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del C.d.S..
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità:
 - a. per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:
 - servizio di noleggio con conducente (articolo 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
 - servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
 - b. per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto di persone (articolo 82, comma 5, lettera c. del C.d.S.) o di cose (articolo 82, comma 5, lettera e. del C.d.S.). I termini "inizio" e "fine corsa" di cui al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs 507/1993 sono da riferirsi all'elenco delle linee date in concessione al vettore;
 - c. per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono:
 - veicoli ad uso proprio;
 - veicoli ad uso di terzi di cui all'art. 82 comma 5 lettera a. (locazione senza conducente) e lettera d. del C.d.S. (servizio di trasporto di cose per conto terzi).
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla), dell'indirizzo, del sito web, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero di fax e simili purché l'iscrizione non sia apposta più di due volte sul veicolo.
5. È ammessa la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), se immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente. La suddetta forma di pubblicità può essere

svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta comunale per particolari eventi di natura eccezionale.

6. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:
 - sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
 - sui veicoli adibiti al servizio taxi.
7. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.

Art. 20 - Pubblicità spettacoli viaggianti

1. La pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti è considerata implicitamente autorizzata con il pagamento dell'imposta ed è consentita esclusivamente con le modalità previste dal Piano.

Art. 21 - Autorizzazioni implicite nel pagamento dell'imposta

1. Determinati mezzi pubblicitari, così come indicato nelle schede del Piano Generale degli Impianti, sono implicitamente autorizzati con il pagamento dell'imposta se conformi a quanto previsto dalle leggi, dal presente Regolamento e dal Piano, condizioni da autocertificare all'atto della dichiarazione di pubblicità.
2. Resta inteso che la dichiarazione di pubblicità non sostituisce in nessun caso eventuali diverse autorizzazioni da richiedere
3. La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e non visibile dall'esterno non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, ma è tenuta alla presentazione della dichiarazione di pubblicità ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.

Art. 22 - Pubblicità elettorale

1. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni della L. 24.04.1975, n. 130.

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 23 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 507/1993 l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. La pubblicità polifacciale comprende anche la pubblicità bifacciale⁵.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. È considerato unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili. Costituiscono invece separati ed autonomi mezzi pubblicitari le preinsegne riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto, nonché gli altri mezzi similari.
6. Alla pubblicità realizzata attraverso supporti gonfiabili fissi al suolo e quindi in grado di sollevarsi autonomamente da terra (a titolo esemplificativo palloncini), non presentando le specifiche caratteristiche dei palloni frenati, si applica la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993; l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del solido geometrico in cui può essere circoscritto il gonfiabile⁶.
7. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva quindi anche della parte non coperta dal marchio, solo se questo ultimo abbia, per dimensione, forma e colori ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario⁷.
8. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dal titolo abilitativo, al netto di ogni elemento accessorio. Non ha effetto tributario l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune. L'eventuale aumento della superficie geometrica eseguita dal titolare senza il consenso del Comune obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio

⁵ Sentenza della Cassazione Civile Sezione V^a del 09.09.2008, n. 22691.

⁶ R.M. Finanze 29.07.1996, n. 170/E.

⁷ R.M. 18.12.1997, n. 231/E. Sentenza Corte di Cassazione del 15.05.2002, n. 7031.

pubblicitario utilizzato ed occupato. Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.

9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base.

Art. 24 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Gestore.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non sia stata presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Nel caso in cui l'importo dovuto per la pubblicità annuale sia superiore ad Euro 1.549,37, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate entro il 28/02, 30/04, 31/07 e 31/10.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero, per eccesso, se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 27.12.2006, n. 296.
5. L'interessato deve conservare il titolo abilitativo alla pubblicità e la ricevuta che comprovi i pagamenti eseguiti, da esibire alla richiesta del personale di vigilanza del Comune. Se i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autorizzativi.

Art. 25 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, con Raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si applicano le disposizioni di legge⁸, tempo per tempo vigenti.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere le informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo

⁸ Art. 1, comma 161 della L. 27.12.2006, nr. 296 e s.m.e.i..

o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento con la definizione agevolata. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Art. 26 - Riduzioni dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Al fine di beneficiare della riduzione, i soggetti di cui alla lettera a. del comma 1, devono autocertificare al Gestore l'assenza di finalità di lucro, fornendo gli estremi della registrazione della statuto .
3. Per la pubblicità di cui alla lettera b. del comma 1, viene accordata la riduzione solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati⁹. Ai fini dell'applicazione della riduzione é necessario presentare l'atto formale dell'Amministrazione attestante il patrocinio o la partecipazione dell'Ente Pubblico Territoriale.
4. Se la pubblicità contiene un messaggio di promozione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione d'imposta.

Art. 27 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della L. 28.12.1995, n. 549, i titolari di attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, di durata superiore a sei mesi, beneficiano della riduzione del 90% dell'imposta dovuta, relativamente agli impianti pubblicitari dichiarati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 e posizionati nelle vie interessate dai suddetti lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. Per ottenere il rimborso relativo alla riduzione gli interessati devono presentare istanza al Gestore entro non oltre 60 giorni dal termine dei lavori, specificando i dati identificativi, la tipologia dell'attività e presentando copia della ricevuta di versamento dell'imposta. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il Gestore provvederà al rimborso.
2. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle vie rientranti nell'ambito dell'agevolazione, a seguito di Ordinanza del Sindaco che dispone la chiusura della circolazione nelle predette località.

⁹ R.M. 08.06.1995, n. 164/E.

Art. 28 - Esenzioni dall'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 507/1993 sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/1993;
 - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Per attività esercitata o svolta si intende quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. Per l'esposizione degli impianti pubblicitari di cui alla lettera h. è necessario presentare al Gestore autocertificazione attestante l'assenza di finalità di lucro, fornendo gli estremi della registrazione della statuto.
4. Per l'esposizione degli impianti pubblicitari di cui alla lettera i. è necessario indicare la disposizione di legge o di regolamento, per effetto della quale l'esposizione sia obbligatoria.
5. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche costituite in Società di capitale senza fini di lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai

3000 posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità¹⁰.

6. Le Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 sono esentate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Per beneficiare dell'esenzione i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione al Gestore di idonea documentazione attestante la natura di ONLUS¹¹

¹⁰ Comma 128 art. 1 della L. 266/2005.

¹¹ Art. 21 D. Lgs. 460/1997

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 - Pubblicità abusiva

1. Sono abusivi tutti gli impianti e i mezzi pubblicitari, tutte le forme di pubblicità e affissioni effettuati in difformità da quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti e dal Piano Generale degli Impianti.
2. È vietata la realizzazione sugli edifici pubblici o privati e sui mezzi pubblici di affissioni e iscrizioni murali pubblicitarie abusive.
3. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20.1, 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 ed ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997.

Art. 30 - Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata ad imposta.
2. Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi, se necessari, di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità.
3. In materia gli artt. 162 e 168 del D. Lgs. n. 42 del 2004 rimandano alle sanzioni previste dall'art. 23 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
4. L'art. 7 della l.r. n. 1 del 1956 disciplina la cancellazione delle scritte o la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti in contrasto con la norma.

Art. 31 – Vigilanza

1. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Locale e del Gestore, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, muniti di apposito documento di riconoscimento, nei limiti delle competenze agli stessi attribuiti, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 32 - Sanzioni amministrative in materia tributaria

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51,00. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti.
2. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Le sanzioni si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o di chi ne ha consentito l'installazione.
5. Non sostituisce la dichiarazione di pubblicità il semplice pagamento eseguito mediante versamento sul bollettino di conto corrente postale, anche se nella causale posta sul retro del bollettino stesso siano indicati gli elementi relativi alla pubblicità effettuata. Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento, ma comunque sia stato eseguito il pagamento della relativa imposta, senza quindi dar luogo ad evasione fiscale, si applica per l'omissione, la sanzione prevista al comma 1.
6. In caso di recidiva o di violazioni su edifici o nei luoghi di interesse storico, artistico o in prossimità di essi, si applicano le sanzioni in misura pari al minimo previsto per legge aumentato del 50%.
7. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
8. Le sanzioni di cui al comma 7 non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio concessionario diverso da quello competente.

Art. 33 - Interessi e spese

1. La misura annua degli interessi è determinata applicando una variazione di un punto percentuale al tasso legale di interesse vigente, tempo per tempo. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Gli interessi sono applicati nella medesima misura sia nel caso di somme a debito del contribuente sia di somme a suo credito. Sono addebitate all'utente moroso le spese postali e di notifica degli atti.

Art. 34 – Ravvedimento

1. L'Istituto del Ravvedimento Operoso è disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
2. Il Ravvedimento Operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell'anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.
3. La sanzione prevista in materia è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a. ad $\frac{1}{8}$ del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad $\frac{1}{5}$ del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c. ad $\frac{1}{8}$ del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 33.

Art. 35 – Contenzioso

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute in tale decreto.

Art. 36 – Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stata accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Gestore provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. In riferimento all'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 non si fa luogo al rimborso quando l'importo, relativo all'imposta e comprensivo di eventuali interessi, non risulta superiore ad Euro 12,00, importo che tiene debitamente conto dell'onerosità delle procedure.
4. Sulle somme dovute al contribuente a rimborso si applicano gli interessi di cui all'art. 33 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37 - Istituto della compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/2006 il presente Regolamento disciplina unicamente l'istituto della compensazione verticale che prevede la compensazione tra crediti e debiti derivante dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.
2. La compensazione verticale può essere richiesta in alternativa al rimborso. Sono compensabili esclusivamente i crediti il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Gestore.

3. Al fine di poter accedere alla compensazione il contribuente deve presentare apposita richiesta al Gestore. A seguito del ricevimento il Gestore accerta la sussistenza del credito. La compensazione del credito dovrà essere effettuata con il primo versamento utile.

Art. 38 - Riscossione coattiva

1. Se la gestione del servizio è effettuata dal Comune si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. Diversamente la scelta è effettuata dal Gestore in conformità alla normativa vigente.
2. Per procedere alla riscossione coattiva è necessario che la somma degli importi, relativamente allo stesso soggetto debitore ed allo stesso anno finanziario, non sia inferiore a Euro 12,00 comprensiva di oneri e spese.

Art. 39 - Rateizzazioni di pagamento

1. La richiesta di rateizzazione può essere presentata prima dell'emissione del titolo esecutivo. L'accettazione di questa sospende l'emissione del titolo stesso.
2. Nella fase di riscossione coattiva, la rateizzazione è disciplinata dal D.P.R. 602/1973.
3. Nel caso di cui al comma 1, la richiesta deve pervenire al Gestore alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad Euro 50,00;
 - b. rata minima non inferiore ad Euro 10,00;
 - c. durata massima delle rate pari a 24 mensilità;
 - d. inesistenza di morosità nei confronti del Comune;
 - e. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - f. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura stabilita dall'art. 33 del presente Regolamento. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Funzionario responsabile.

Art. 40 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative sono applicate in base all'art. 24 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i., dalle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 e come previsto dai successivi commi.
2. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i. e i commi successivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della citata L. 689/1981:
 - 2.1) Affissioni effettuate su spazi non consentiti:
 - a) tramite nastri adesivi o puntine:
 - da 1 a 10 manifesti o locandine sanzione pari al minimo previsto dalla legge;
 - oltre 10 manifesti o locandine sanzione pari a 1/4 del massimo previsto dalla legge;
 - b) tramite sostanze collose:

- da 1 a 10 manifesti o locandine sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge;
- oltre 10 manifesti o locandine sanzione pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla legge.

2.2) Affissioni effettuate su spazi destinati alle pubbliche affissioni:

- da 1 a 10 manifesti o locandine sanzione pari a $\frac{1}{4}$ del massimo previsto dalla legge;
- oltre 10 manifesti o locandine sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge.

2.3) Installazione di cartelli pubblicitari non autorizzati o in difformità dal titolo abilitativo:

- da 1 a 10 manifesti o locandine sanzione pari a $\frac{1}{4}$ del massimo previsto dalla legge;
- oltre 10 manifesti o locandine sanzione pari ad un $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge.

2.4) Installazione di impianti pubblicitari non autorizzati o in difformità dal titolo abilitativo:

- impianti con superficie fino a 1 mq. sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge;
- impianti con superficie oltre 1 mq. sanzione pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla legge.

2.5) Violazioni regolamentari per pubblicità fonica:

- fuori dagli orari previsti o nelle zone vietate pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge;
- senza autorizzazione sanzione pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla legge.

2.6) Violazioni regolamentari per pubblicità tramite distribuzione di materiale pubblicitario:

- attraverso persone non autorizzate sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge;
- attraverso lancio o posizionamento su autoveicoli in sosta pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla legge.

2.7) Violazioni regolamentari per pubblicità effettuata con le cosiddette "Vele":

- veicolo in sosta senza copertura della pubblicità sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla legge;
- pubblicità per conto terzi sanzione pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla legge.

3. In caso di recidiva o di violazioni su edifici o nei luoghi di interesse storico, artistico o in prossimità di essi, le sanzioni sono aumentate del 20%.

4. Il verbale di contestazione è notificato agli interessati entro 150 gg. dall'accertamento delle violazioni.

5. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e ripristino dei luoghi facendone menzione nel suddetto verbale di contestazione; in caso di inottemperanza entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico degli interessati.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e può disporre la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica del verbale di contestazione. Il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico degli interessati.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una cauzione, d'importo non inferiore a quanto complessivamente dovuto, stabilita nell'ordinanza stessa.
8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e degli impianti delle pubbliche affissioni, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti.
9. Ai sensi dell'art. 20.1 del D.Lgs. 507/1993 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 41 - Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Comune o il Gestore possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 42 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 507/93 e s.m. e i. nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. I mezzi pubblicitari già autorizzati ed installati, in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dal presente regolamento, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, devono essere adeguati alle vigenti prescrizioni entro il 31 dicembre 2013. Ove l'adeguamento non sia consentito si dovrà procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, improrogabilmente, entro lo stesso termine. In mancanza, si procederà d'ufficio e verranno altresì applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal presente Regolamento per le effettuazioni della pubblicità abusiva. Le relative spese saranno addebitate al trasgressore.

Art. 43 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28 settembre 1995.
3. Sono, inoltre, implicitamente abrogate le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento ivi comprese quelle contenute nel regolamento igienico-edilizio.

COMUNE DI ETROUBLES COMMUNE DE ETROUBLES



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 15.03.2013

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Obiettivi del Piano
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione delle strade
- Art. 4 - Classificazione degli impianti
- Art. 5 - Criteri generali
- Art. 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali
- Art. 7 - Limitazioni e divieti
- Art. 8 - Disciplina generale di inserimento

CAPO II INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 9 - Definizioni generali
- Art. 10 - Disciplina generale di collocazione
- Art. 11 - Dimensioni
- Art. 12 - Illuminazione
- Art. 13 - Materiali
- Art. 14 - Ripetitività del messaggio
- Art. 15 - Categorie delle insegne
- Art. 16 - Insegne frontali
- Art. 17 - Insegne a bandiera
- Art. 18 - Insegne a giorno
- Art. 19 - Insegne speciali
- Art. 20 - Insegne su chioschi
- Art. 21 - Vetrofanie, vetrografie
- Art. 22 - Tende
- Art. 23 - Targhe

CAPO III PREINSEGNE

- Art. 24 - Preinsegne
- Art. 25 - La segnaletica industriale, artigianale, commerciale
- Art. 26 - La segnaletica di preavviso e di direzione agli alberghi e ai ristoranti
- Art. 27 - Divieti
- Art. 28 - Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti
- Art. 29 - Zone soggette a traffico limitato

CAPO IV PUBBLICITÀ ESTERNA PRIVATA

- Art. 30 - Definizione
- Art. 31 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti
- Art. 32 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei
- Art. 33 - Tipologie
 - 1) CARTELLO
 - 2) STRISCIONE IN SOPRAELEVAZIONE
 - 3) STRISCIONE SU TRANSENNA
 - 4) STRISCIONE EVENTI
 - 5) STRISCIONE COMPENSORI SCIISTICI
 - 6) LOCANDINA

- 7) BANDIERA
- 8) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
- 9) TOTEM
- 10) TELO PITTORICO
- 11) PANNELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE
- 12) PANNELLO AFFITTASI/VENDESI
- 13) IMPIANTO RIMOVIBILE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI
- 14) PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI
- 15) VELA PUBBLICITARIA
- 16) PROIEZIONE LUMINOSA
- 17) AEROMOBILE – PALLONE FRENATO
- 18) GONFIABILE
- 19) VETRINA PUBBLICITARIA
- 20) SCHERMO LUMINOSO
- 21) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE

Art. 34 - Altri impianti

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore

Art. 36 - Sanzioni

Art. 37 - Norme di rinvio

ELENCO ALLEGATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del Piano

1. In riferimento all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità, il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano. Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
3. Il Piano è redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle seguenti disposizioni:
 - a) Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e s.m. e. i.;
 - b) "Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e. i.;
 - c) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 e s.m. e. i.;
 - d) legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
 - e) legge regionale n. 26 del 20.11.2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1243 del 11.05.2007.
4. Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: pubblicità esterna privata e affissioni dirette.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei Centri abitati approvata dal Comune di Etroubles ai sensi degli articoli 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada e disciplina, all'interno e all'esterno di tale delimitazione (Allegato 1), nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti sia pubblici che privati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede Abaco sotto riportate.

Art. 3 - Classificazione delle strade

1. L'art. 2 del Nuovo Codice della Strada definisce la classificazione delle strade, riguardo le loro caratteristiche tecniche e funzionali, così come segue:
 - A - Autostrade
 - B - Strade extraurbane principali
 - C - Strade extraurbane secondarie

- D - Strade urbane di scorrimento
- E - Strade urbane di quartiere
- F - Strade locali
- F bis – Itinerario ciclopeditonale

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, il Comune, nell'interno dei Centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E, F e F bis e loro fasce di pertinenza, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, ha la facoltà di concedere deroghe, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della circolazione stradale, previo parere scritto del servizio Viabilità, su motivata richiesta scritta dell'interessato.

Art. 4 - Classificazione degli impianti

1. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:
 - pubblicità esterna privata
 - affissioni dirette.
3. L'articolo 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS definisce gli impianti così come segue.
 - 3.1. **INSEGNA DI ESERCIZIO - Art. 47, comma 1**
 Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - 3.2. **PREINSEGNA - Art. 47, comma 2**
 Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - 3.3. **CARTELLO - Art. 47, comma 4**
 Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - 3.4. **STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - Art. 47, comma 5**
 Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - 3.5. **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - Art. 47, comma 6**
 Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - 3.6. **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - Art. 47, comma 7**
 Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapeditonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno

spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3.7. IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA - Art. 47, comma 8

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

4.1. mezzi temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata (massimo 90 giorni). L'esposizione di questi mezzi è ammessa durante:

- il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. L'autorizzazione ha decorrenza a partire dal primo giorno di installazione fino al giorno della rimozione dei mezzi stessi;
- il periodo di svolgimento delle vendite straordinarie, come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio;
- il periodo di esposizione, non superiore a 90 giorni nell'anno solare, per tutti i mezzi pubblicitari non previsti nelle suddette fattispecie;

4.2. mezzi permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni. La validità dell'autorizzazione può essere al massimo di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 5- Criteri generali

1. I criteri guida rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa

1.1 - SICUREZZA

È necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione debbano conformarsi.

1.2 - DECORO

Le norme indicate nel Piano devono garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama, tenendo conto dal punto di vista della scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti, del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

1.3 - FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

1.4 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

I mezzi pubblicitari devono recepire integralmente la normativa vigente di riferimento, oltre che rispettare le norme previste nel presente Piano.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, deve rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati.

1.1. STRUTTURA

- 1.1.1. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
- 1.1.2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.
- 1.1.3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
- 1.1.4. La struttura e gli elementi che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
- 1.1.5. Gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che li compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
- 1.1.6. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
- 1.1.7. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

1.2. POSIZIONAMENTO

- 1.2.1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali ed attraversamenti pedonali.
- 1.2.2. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13/1989 e n. 104/1992.

1.3. FORMA E COLORI

- 1.3.1. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- 1.3.2. L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde, o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa

percettibilità.

1.4. ILLUMINAZIONE

- 1.4.1 Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle disposizioni espresse dalla legge n. 46/1990, dal D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
- 1.4.2 Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla legge n. 46/1990.
- 1.4.3 Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.
- 1.4.4 Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. Gli impianti pubblicitari luminosi devono avere una distanza non inferiore a 300 metri in corrispondenza od in prossimità di intersezioni semaforizzate.
- 1.4.5 Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 7 - Limitazioni e divieti

1. Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità, il Piano individua le seguenti limitazioni ed i seguenti divieti.
2. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 42/2004 e nonché della l.r. n. 56 del 1983, sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi (individuati nell'Allegato 1) è ammessa la collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti denominata Soprintendenza B.A.C..
3. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs n. 42/2004, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi (individuati nell'Allegato 1) è ammessa la collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
4. Ai sensi della l.r. n. 1/1956 ai fini della tutela del paesaggio nel territorio della Regione è vietato affiggere, collocare senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti al pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi;
 - Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse.
 - La disciplina della legge citata non è applicabile alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa.
5. É vietato l'utilizzo come supporto pubblicitario di: impianti di segnaletica stradale, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33, schede 1 e 3, elementi dell'edificio che non garantiscono la stabilità e la sicurezza o che conferiscono all'impianto pubblicitario un carattere di precarietà e disordine quali ante, parapetti di balconi.
6. É vietato collocare mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sulle cabine delle reti tecnologiche

(es. cabine Enel, centraline Telecom o di altri operatori telefonici, ecc.) e sulle cabine con apparecchi telefonici ad uso pubblico (Telecom o altri operatori telefonici).

7. È vietato installare mezzi pubblicitari in abbinamento o interferenza con la segnaletica stradale verticale.
8. È vietato installare mezzi pubblicitari:
 - al ciglio esterno del marciapiede verso il bordo esterno della banchina stradale in presenza di stalli di sosta in linea;
 - al ciglio esterno di percorsi pedonali a raso verso il bordo esterno della banchina stradale;
 - sui percorsi pedonali rialzati o a raso che non rispettino le distanze minime previste dalle normative sulle barriere architettoniche;
 - su ante, balconi e coperture dei fabbricati
 - luminosi intermittenti (fatti salvi i casi espressamente previsti per legge)
 - luminosi a filamento di neon.
9. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.

Art. 8 - Disciplina generale di inserimento

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
 - h) 250 m prima delle intersezioni;
 - i) 100 m dopo le intersezioni;
 - l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area

compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i Centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei Centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 2, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- 4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai Centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice.
- 5. Le distanze indicate ai commi 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai Centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.
- 6. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
- 7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai Centri abitati, non devono superare la superficie di 6 m².
- 8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, posti in opera fuori dai Centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

CAPO II INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 9 - Definizioni generali

1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS definisce l'insegna di esercizio come "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
2. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono contenere analoga scritta in lingua italiana o francese.
3. L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto, è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
4. È ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo per impianti conformi al Piano. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro può essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 12, comma 16, del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
5. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comportano l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.
6. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difformi dalle prescrizioni del Piano, devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

Art. 10 - Disciplina generale di collocazione

1. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire, di norma, nei predisposti sopraluce delle aperture.
2. Sugli edifici esistenti all'interno dei Centri Storici le insegne devono trovare collocazione di norma sopra le vetrine, essere realizzate, se luminose, con lettere distaccate di dimensioni proporzionate ai caratteri dell'edificio; le stesse sono di volta in volta valutate dalla Commissione Edilizia rispetto alle dimensioni e tipologia; soluzioni diverse devono essere valutate dagli uffici competenti e dalla Commissione Edilizia sulla base di progetti specifici.
3. Insegne non luminose possono essere realizzate in lastre metalliche opportunamente verniciate e di dimensioni proporzionate da valutarsi di volta in volta dalla Commissione Edilizia.
4. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici).

5. Gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianali possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.
6. Nei Centri Storici relativamente all'apposizione di insegne si applica la normativa di attuazione del PRGC vigente, fatte salve ulteriori prescrizioni e diverse disposizioni derivanti da normative di attuazione, piani del colore e altri strumenti urbanistici di dettaglio.
7. In alternativa, sono ammesse insegne rimovibili, da collocare nell'ambito di spazi appositamente progettati, in armonia con le proporzioni delle facciate interessate e con la loro composizione architettonica. Tali elementi possono avere una superficie massima di 80 x 120 cm. Le insegne di questo tipo devono essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività, riconsegnando alla vista della comunità l'architettura pulita delle storiche facciate.
8. È consentita l'apposizione e l'installazione di loghi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati, sugli impianti di cui al presente Capo.
9. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione rilasciata in conformità all'articolo 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità. Se collocati all'interno della vetrina, non costituendo elemento caratterizzante del fronte dell'edificio, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità costituisce titolo abilitativo e non risulta, altresì, necessaria l'acquisizione del parere della Soprintendenza di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), e).

Art. 11 - Dimensioni

1. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.
2. Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, le insegne di esercizio, se installate fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie della facciata di pertinenza dell'attività eccedente i 100 m², fino al limite di 50 m².
3. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio poste in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 12 - Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato di volta in volta dai preposti Uffici dell'Amministrazione comunale, fermo restando le disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione nei Centri abitati e fuori.
2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.
4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.

Art. 13 - Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

Art. 14 - Ripetitività del messaggio

1. L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico.
2. Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica con eventuali altre insegne presenti sull'edificio.
3. Nelle nuove edificazioni, quando possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza o comunque installate in un medesimo esercizio devono essere tra loro in qualche modo coordinate.

Art. 15 - Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
 - frontali
 - a bandiera
 - a giorno
2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla posizione ed alla tipologia.

Art. 16 - Insegne frontali

1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.



2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 e 23.
3. La collocazione di insegne frontali su fabbricati non tutelati come beni culturali e non ricadenti nell'ambito di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. n. 1 del 1956, non necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.

4. Qui di seguito si riportano le schede relative a tali tipologie di impianti:

Murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti: trattasi di affreschi realizzati sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste; se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte.



Plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass. Sono ammesse solo al piano terra.



Lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra.



Bassorilievi, sculture, complesse, realizzate in tecniche diverse e

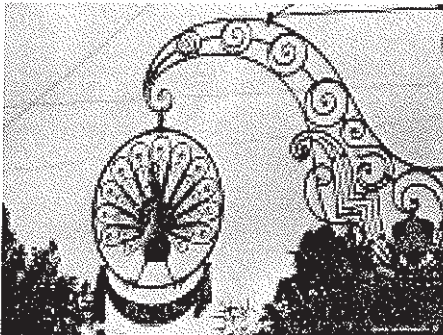
Cassonetto: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo a piano terra. Non sono ammessi ad andamento verticale.



fregi, mosaici: trattasi di opere pietra, marmo, metallo, con lavorazioni spesso artigianali.

Art. 17 - Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 16, 18, 21, 22 e 23.
3. Nei Centri Storici le insegne a bandiera sono ammissibili solo se realizzate con supporto in ferro con interno in materiale consono al tessuto degli edifici, previo parere della Soprintendenza B.A.C..
4. Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m. 0,20. La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m. 0,50 x 0,70.
5. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:



Stendardi fissi, sculture, trafori: trattasi di opere complesse realizzate in metallo o materiali diversi, possono avere le più svariate forme, anche traforate. Ammesse solo al piano terra.



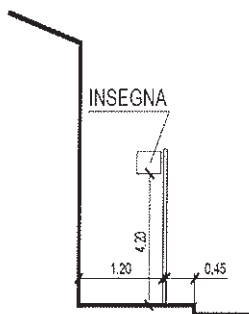
Plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, ceramica, plexiglass. Ammesse solo al piano terra.



Lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

Art. 18 - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 16, 17, 21, 22 e 23.



Dis.1 – Insegna a giorno su palo

su palo: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero ≥ 120 centimetri (vedi disegno 1), al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 19 - Insegne speciali

1. Le insegne d'esercizio previste da specifiche disposizioni normative verranno autorizzate anche qualora in contrasto con il presente Piano.

Art. 20 - Insegne su chioschi



L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.

Sono vietate le collocazioni sopra le coperture a giorno.

La collocazione di insegne su chioschi non tutelati come

beni culturali e non ricadenti nell'ambito di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. n. 1 del 1956, non necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.

Art. 21 - Vetrofanie, vetrografie



Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc..) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina.

Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 16, 17, 18, 22 e 23.

Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

La collocazione di vetrine e vetrofanie, non necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.

Art. 22 - Tende



Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.

Può essere posizionata in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 16, 17, 18, 21 e 23.

Tali manufatti devono rispettare i criteri di corretto inserimento nell'ambiente con particolare riguardo all'edificio interessato.

Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

Art. 23 - Targhe

La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere.

La sua installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo.



Sono ammesse targhe metalliche o di materiale plastico di dimensioni massime cm 40 x 40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso, della stessa tipologia e materiale.

Nel caso di nuove costruzioni dove sono presenti destinazioni a terziario gli spazi incassati a lato dei portoni di ingresso dell'edificio dovranno essere previsti nell'iniziale progetto; le dimensioni e i materiali delle targhe devono essere quelle sopradescritte.

In riferimento al comma 5 del precedente articolo 9, nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta, salvo che esigenze di tipo compositivo-estetico richiedano adeguamenti al preesistente. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente articolo, difforni dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute, salvo che esigenze di tipo compositivo-estetico richiedano adeguamenti al preesistente.

Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 16, 17, 18, 21 e 22.

Detto impianto pubblicitario non necessita di nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada.

CAPO III PREINSEGNE

Art. 24 - Preinsegne

1. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta (comma 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
2. Le caratteristiche delle preinsegne, l'ubicazione, la forma, i colori, le dimensioni devono essere conformi a quanto prescritto dagli articoli 48, 49, 78 e 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.
3. Le preinsegne non devono oscurare la visibilità della segnaletica stradale verticale posizionata in loco.
4. Il presente Piano si occupa della segnaletica di cui alle lettere b) e c) dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS:
 - b) industriali, artigianali, commerciali (figura II 297 art. 134 D.P.R. n. 495/1992);
 - c) alberghiere (figura II 299, 300, 301 art. 134 D.P.R. n. 495/1992 e simboli previsti dalla figura II da 100 a 231 art. 125 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS).
5. Tale segnaletica deve far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio alle singole attività. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
6. I sostegni ed i supporti di tale segnaletica stradale verticale devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
7. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

8. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
9. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
10. I segnali verticali devono essere installati, di norma, sul lato destro della strada.
11. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
12. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
13. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.
14. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 (formato piccolo) e superiori di m. 1,50 x 0,30 (formato grande), sulla base di quanto prescritto dalle Tabelle II 13 A e 13 B del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.
15. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, sono stabiliti nelle tabelle II.7, II.9, II.13 A, II 13 B che fanno parte integrante del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.
16. I segnali di formato «grande» devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata.
17. I segnali di formato «piccolo» o «ridotto» si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato «normale».
18. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
19. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
20. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
21. È ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro potrà essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità,

non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 12 comma 16 del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 25 - La segnaletica industriale, artigianale, commerciale

1. Può essere installato, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile, un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e sia installato in posizione autonoma.
2. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
3. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
4. Nei segnali di indicazione di cui al presente articolo devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
 - nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane.
5. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - gialle: sul nero.
6. I simboli sui colori di fondo devono essere:
 - neri o blu: sul bianco.

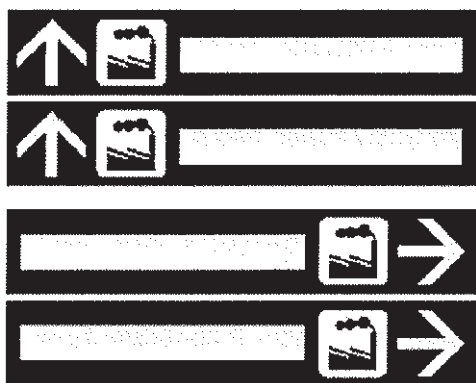


figura II 297 art. 134 - Segnale di direzione per le industrie

Art. 26 - La segnaletica di preavviso e di direzione agli alberghi e ai ristoranti

1. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
 - a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere;
 - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);

- c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301). Il segnale di cui alla figura II 300 può essere impiegato unicamente sulle strade che conducono al luogo segnalato;
- d) un segnale che indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dai centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane.

L'uso delle diverse figure indicate dal C.d.S. è dipendente dal tipo di strada su cui si intende installare il segnale.

2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
 - blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
 - bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane, per indicare gli alberghi e le strutture affini in ambito urbano;
 - marrone: per indicazioni turistiche.
3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - bianche: sul blu o marrone;
 - blu o nere: sul bianco.
4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
 - neri o blu: sul bianco.

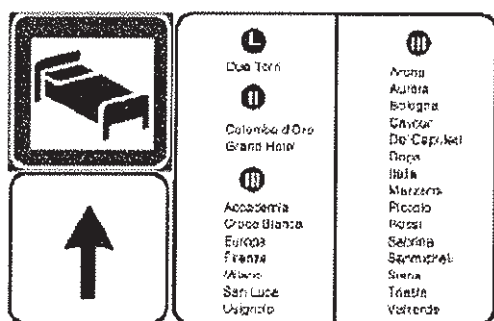


Figura II 299 art. 134 - Segnale di informazione alberghiera

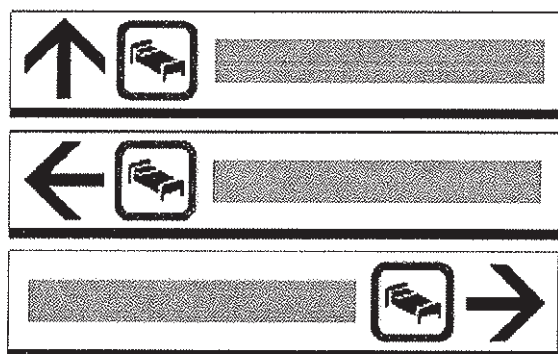


Figura II 301 art. 134 - Segnale di preavviso alberghiero

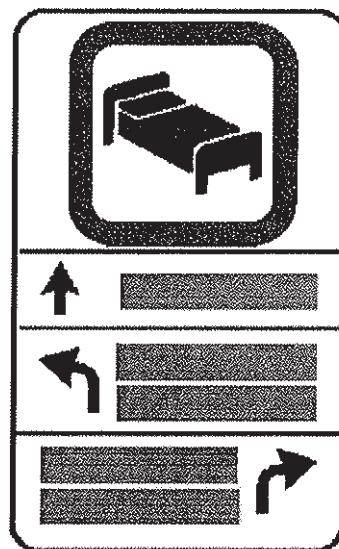


Figura II 300 art. 134 - Segnali di direzione alberghieri



Figura Il 365 art. 136 - Motel

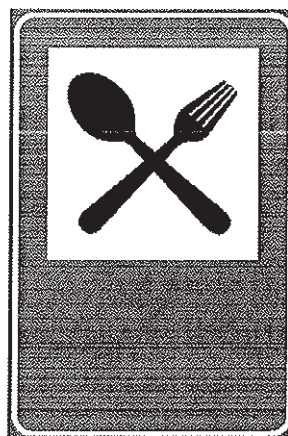


Figura Il 367 art. 136 - Ristorante

Art. 27 - Divieti

1. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti dal Codice della Strada.
2. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.
3. Il retro dei segnali di cui al presente Capo deve essere di colore neutro opaco (art. 77 comma 7 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS). Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm².

Art. 28 - Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti

1. L'onere per la fornitura, per l'installazione e per la manutenzione dei suddetti segnali è a carico del soggetto interessato all'installazione.
2. L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale viene rilasciata con le modalità previste all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle norme del presente Piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

Art. 29 - Zone soggette a traffico limitato

1. Per le zone ricomprese nei Centri Storici, interessate esclusivamente da vie soggette a traffico limitato (ZTL e pedonali) il Comune si riserva la facoltà di prevedere l'installazione di gruppi segnaletici o gruppi di preinsegne, limitatamente al manufatto di supporto, con forme, colori e dimensioni diverse da quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del

Nuovo CdS, in modo tale che i manufatti si integrino architettonicamente al contesto urbano, previo parere della Soprintendenza B.A.C, così come attuato con la segnaletica viaria pedonale dei percorsi turistici relativi ai principali monumenti storici.

2. Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali e colorimetriche della preinsegna, devono essere rispettate le prescrizioni previste dagli artt. 49, 78 e 134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.
3. Se l'installazione della preinsegna è adiacente ad una strada aperta al normale traffico veicolare devono essere rispettate le norme previste dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, relativamente a dimensioni, colori e forma.

CAPO IV
PUBBLICITÀ ESTERNA PRIVATA

Art. 30 - Definizione

1. Per Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

Art. 31 – Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti

1. L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
2. È ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro potrà essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 12, comma 16, del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.
4. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difformi dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

Art. 32 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei

1. In occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali, è ammesso il posizionamento provvisorio di mezzi pubblicitari correlati ai relativi eventi, solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i 7 (sette) giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS), salvo quanto specificatamente definito nelle note delle schede seguenti. Entro tale data è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
2. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari a monumenti.
3. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola anche solo parzialmente o comunque ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali.
4. Per gli impianti di cui al presente articolo il pagamento dell'imposta vale come titolo abilitativo, previa esibizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento o in assenza, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, salvo

quanto specificatamente definito nelle note delle schede seguenti.

5. Esclusivamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, potranno essere posizionati sul territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, "Cartelli" mono/bifacciali, con le caratteristiche e le prescrizioni specificate nel successivo articolo 33.
6. In occasione di manifestazioni culturali, sportive, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, può essere effettuata, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione relativa all'evento, previo nulla osta della Polizia Locale e del proprietario della strada.

Art. 33 - Tipologie

1. Qui di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune schede abaco descrittive delle tipologie di mezzi privati consentiti.

1) CARTELLO



Definizione

Elemento mono/bifacciale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, di sagoma regolare (rettangolo o quadrato), ordinario.
(Art. 47, c.4, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Può essere posizionato unicamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, e in occasione di manifestazioni culturali, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, con le seguenti modalità:

- opportunamente ancorato esclusivamente ai pali dell'illuminazione pubblica;
- in numero non superiore a 20 mezzi mono/bifacciali recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo;
- il bordo inferiore del cartello deve essere ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale;
- non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali;
- è fatto assoluto divieto utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale come supporti.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 1,50 per faccia.

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

2) STRISCIONE IN SOPRAELEVAZIONE



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, posto in sopraelevazione di strade o piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dall'art. 49, comma 5, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.

È vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e agli elementi dell'edificio che non ne garantiscano la stabilità e la sicurezza.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 6.

Durata

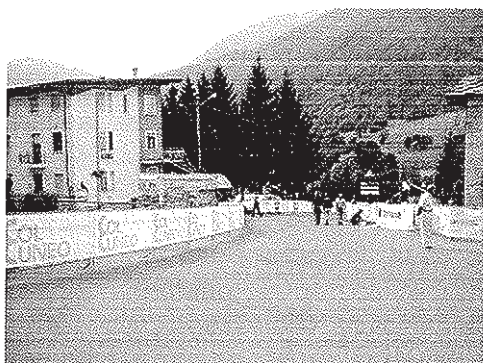
Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

3) STRISCIONE SU TRANSENNA



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo

culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor.

Va collocato esclusivamente sui manufatti impiegati dagli organizzatori della manifestazione, quali gazebo, transenne e attrezzature simili.

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente. È vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e ai pali della segnaletica stradale.

Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Formati ammessi

Tutti

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

4) STRISCIONE EVENTI



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor.

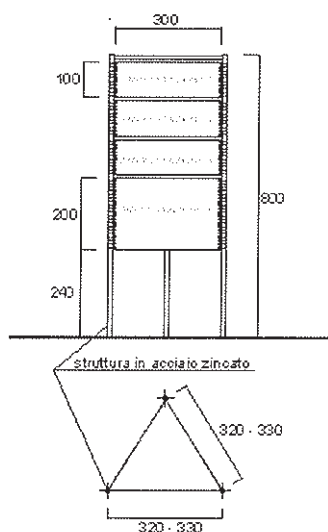
I manifesti vengono esposti su strutture in acciaio zincato o verniciato disposte a pianta triangolare (come da schema esemplificativo).

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.

Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica

stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Il manufatto dovrà essere posto ad una distanza dal confine stradale pari alla sua altezza.



Formati ammessi

Mq. 6 per ogni singolo striscione

Durata

Permanente per la struttura e temporanea per gli striscioni, limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, durante i 15 giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso.

Nei periodi di inutilizzo l'impianto può essere utilizzato per promuovere elementi caratteristici del proprio Comune, vallata o Comunità montana (beni architettonici, scorci di paesaggio ecc)

Note

L'esposizione di tale manufatto su strade di proprietà regionale o statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

5) STRISCIONE COMPRESSORI SCIISTICI



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e

filantropico o finalizzato alla promozione pubblicitaria.

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.



Formati ammessi

Esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio

Durata

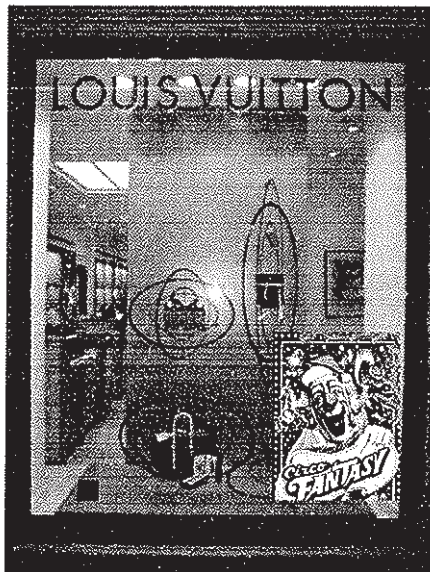
Temporanea, limitata al periodo stagionale.

Note

L'esposizione di tali manufatti può avvenire esclusivamente sulle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

6) LOCANDINA



Definizione

Mezzo pubblicitario, mono, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

È consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e/o all'interno dei locali aperti al pubblico.

Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore dell'imposta di pubblicità, recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale.

Formati ammessi

Inferiore al ½ mq.

Durata

Temporanea.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

7) BANDIERA



Definizione

Mezzo pubblicitario, mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. (Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)



Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
- b) su aree private di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio. Potranno essere installati al massimo numero 5 (cinque) impianti.

La proiezione verticale della bandiera non deve ricadere sulla banchina stradale.

Formati ammessi

Superficie massima complessiva 3 mq. a sviluppo verticale o orizzontale. L'altezza massima del supporto è fissata in m. 8.

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: permanente.

Note

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

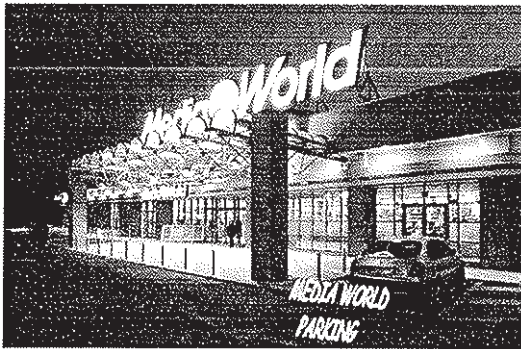
L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 12 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

8) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO



Definizione

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

(Art. 47, c.6, D.P.R. n. 495/1992)



Prescrizioni

Deve essere realizzato con materiali antisdrucchiolevoli, rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale.

- a) all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- b) sulle carreggiate stradali solo per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive. I segnali devono essere rimossi prima del ripristino della normale circolazione.

Formati ammessi

Tutti.

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: permanente.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

9) TOTEM



Definizione

Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può essere luminoso o ordinario.

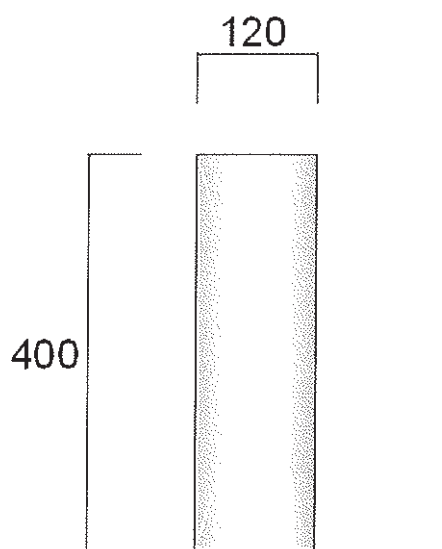
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa su aree private e di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

Formati ammessi

Superficie espositiva complessiva massima 5 mq.



Durata

Permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per tali impianti è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 12 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

10) TELO PITTORICO



Definizione

Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi ed a questi opportunamente ancorato. Ordinario.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico o colorazione monocromatica. L'eventuale messaggio pubblicitario va inserito organicamente nella gigantografia e deve essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto. Tale messaggio può contenere loghi o marchi delle ditte o dei materiali inerenti il cantiere, pubblicità inerenti la vendita degli immobili riferiti al cantiere stesso, nonché eventuali sponsor. Per sponsor si intende un soggetto terzo che ha contribuito economicamente all'opera e che, come, tale può pubblicizzare la propria immagine.

Il messaggio pubblicitario può occupare al massimo il 20% della superficie totale.

Formati ammessi

In relazione alla dimensione del ponteggio.

Durata

Corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Note

In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali o in ambiti paesaggisticamente tutelati, è necessaria l'autorizzazione da parte della Soprintendenza B.A.C..

Contestualmente all'istanza di concessione edilizia o della SCIA deve essere prodotto un "bozzetto" indicante la rappresentazione del telo, da autorizzare nel contesto dello stesso titolo abilitativo.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

11) PANNELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE



Definizione

Manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni. (Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Possono essere pubblicizzati solo ed esclusivamente le ditte e i materiali inerenti il cantiere, nonché l'attività di vendita degli immobili riferiti al cantiere specifico.

Deve essere distinto dalle tabelle di cantiere la cui esposizione è obbligatoria per legge.

Formati ammessi

Di sagoma regolare (rettangolo o quadrato) di superficie complessiva massima pari a 6 mq.

Durata

Corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Note

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

12) PANNELLO AFFITTASI/VENDESI



Definizione

Manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno, sui fabbricati con immobili in vendita o in affitto.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Possono essere installati sull'immobile oggetto del cartello o nella proprietà ove insiste il fabbricato.

Formati ammessi

Di sagoma regolare (rettangolo o quadrato) di superficie complessiva massima pari a 1 mq.

Durata

Temporanea

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

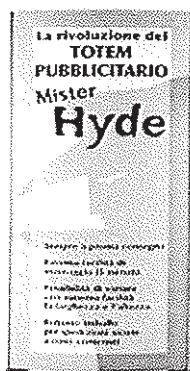
13) IMPIANTO RIMOVIBILE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI



Definizione

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

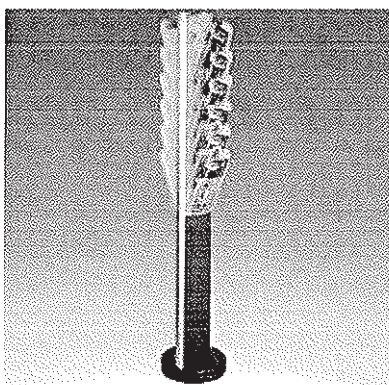
a) **Cavalletto:** manufatto mono/bifacciale realizzato in materiale rigido sostenuto da cavalletti o strutture precarie o ancorate al suolo, facilmente rimovibile, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali per conto proprio.



b) **Elemento pubblicitario verticale:** manufatto mono/polifacciale, facilmente rimovibile, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali per conto proprio.



c) **Menu:** manufatto mono/bifacciale realizzato in materiale rigido sostenuto da cavalletti o strutture precarie o ancorate al suolo, facilmente rimovibile.



d) **Espositore:** struttura per l'esposizione di materiale pubblicitario.

Prescrizioni

Il manufatto deve essere adeguatamente ancorato al suolo tramite idonei contrappesi, fioriere, ecc., ma deve anche essere facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti.

In caso di precipitazioni nevose o di eventi tali da rendere necessarie operazioni di pulizia o di manutenzione della sede stradale, qualora venisse compromesso il transito dei mezzi di soccorso

ed ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo ritenesse necessario, il manufatto deve essere immediatamente rimosso.

Il manufatto va rimosso anche in occasione dello svolgimento di competizioni sportive ed altre manifestazioni (quali per esempio: Véilla d'Étroble, transito autoveicoli Aosta/Gran San Bernardo, ecc.) e per altre conflittualità oggettive derivanti dalla presenza di altre occupazioni.

Il manufatto non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni, delle persone con ridotta capacità motoria e al transito dei veicoli autorizzati. Deve essere posizionato in maniera tale da non arrecare disagio o disturbo alle altre attività artigianali, commerciali o esercizi pubblici presenti in loco.

Alla chiusura giornaliera dell'attività, l'impianto va collocato all'interno dell'attività stessa.

Gli impianti di cui ai punti a), b), c), d) devono essere collocati a filo del fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferisce o nelle aree di pertinenza dell'attività.

Non può essere posizionato più di 1 mezzo per la stessa attività.

Possono essere collocati nell'area adibita al posizionamento di dehors.

Formati ammessi (superficie comprensiva della struttura)

Per gli impianti di cui al punto a): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto b): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto c): superficie massima complessiva mq. 1.

Per gli impianti di cui al punto d): superficie massima complessiva mq. 2.

Durata

Temporanea/permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Per gli impianti di durata temporanea il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Per gli impianti di durata permanente è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 12 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.

14) PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI



Definizione

Per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:

- servizio di noleggio con conducente (art. 82, c. 5, lett. b del Nuovo CdS);
- servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, c. 5, lett. b del Nuovo CdS).

Per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto:

- di persone (art. 82, c. 5, lett. c del Nuovo CdS);
- di cose (art. 82, c. 5, lett. e del Nuovo CdS).

Per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono i veicoli ad uso proprio.
(Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La pubblicità effettuata sui veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:

- sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
- sui veicoli adibiti al servizio taxi.

Formati ammessi

Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

Durata

Permanente.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

15) VELA PUBBLICITARIA



Definizione

Veicolo ad uso speciale destinato ed attrezzato a mostra pubblicitaria, immatricolato per uso di terzi mediante locazione senza conducente.

(Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità deve essere

rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia.

La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992 e dal Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del CdS.

Formati ammessi

Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

Durata

Temporanea.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

16) PROIEZIONE LUMINOSA



Definizione

Immagine, scritta, simbolo o fascio di luce creati da strumenti di proiezione, visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ammessa in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

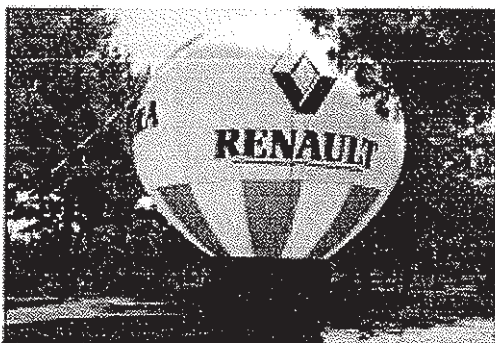
Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

17) AEROMOBILE - PALLONE FRENATO



Definizione

L'aeromobile è un pallone aerostatico libero e pubblicitario, privo di strumenti di manovra e direzione; è un dirigibile se provvisto di motore.

Il pallone frenato è un aeromobile, utilizzato come mezzo pubblicitario, che si distingue per essere vincolato al suolo mediante uno o più cavi.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



Prescrizioni

Ammessi in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

L'esposizione di tali manufatti è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

18) GONFIABILE



Definizione

Mezzo pubblicitario gonfiabile, saldamente ancorata a terra, anche con possibilità di attraversamento, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

AmMESSO in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Durata

Temporanea, limita alla durata dell'evento.

Note

L'esposizione di tali manufatti è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

19) VETRINA PUBBLICITARIA



Definizione

Esposizione di cartelli o altri impianti pubblicitari all'interno di una vetrina che abbiano relazione con l'attività stessa.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La pubblicità in vetrina, quando effettuata per vendite straordinarie, deve essere effettuata come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio.

Formati ammessi

Compatibile con la vetrina.



Durata

Temporanea/permanente.

Note

L'esposizione di pubblicità per vendite straordinarie necessita della preventiva autorizzazione dell'Ufficio Commercio.
Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

20) SCHERMO LUMINOSO



Definizione

Visore posizionato in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a) all'interno di un'attività commerciale, finalizzato sia alla pubblicità per conto proprio dell'attività o dei prodotti venduti e dei servizi prestati, che alla pubblicità per conto terzi, a condizione, per quest'ultimo, che non sia aderente alla vetrina;
- b) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: superficie massima mq. 1.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: superficie massima mq. 6.

Durata

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: permanente.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'esposizione è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

21) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI RIFORMIMENTO CARBURANTE



Definizione

Cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenuti nella stessa area.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva pari all'8% della dimensione della stazione di servizio stessa (mq totali). La pubblicità luminosa sulla struttura dovrà essere limitata alla scritta dell'insegna.

Formati ammessi

Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area (dal computo sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione - Art. 52, comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

Durata

Permanente e/o temporanea.

Note

Per la pubblicità di tipo permanente è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 12 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Per la pubblicità di tipo temporaneo, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Art. 34 - Altri impianti

Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure a specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

Per ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato nel presente Piano, l'istanza di collocazione dovrà essere sottoposta al parere degli organi preposti dell'Amministrazione comunale o degli Uffici comunali e regionali competenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.
2. Le norme contenute nel presente Piano sono da intendersi integrative al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del 15 marzo 2013.
3. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.
4. Qualora intervenga un cambio di gestione o di attività o rifacimento dell'impianto o dell'edificio (manutenzione straordinaria) ci si deve adeguare alla nuova normativa o comunque nei 3 anni dalla data di approvazione del presente Piano o allo scadere dell'autorizzazione.
5. Il Piano può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.
6. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché alle normative vigenti di rinvio, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

Art. 36 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni previste nel seguente Piano si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 37 - Norme di rinvio

1. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 "Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio";
 - legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali";
 - legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
 - decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti";
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)";
 - decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità;
 - legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
 - legge regionale n. 26 del 20.11.2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1243 del 11.05.2007;
 - regolamenti comunali, diverse disposizioni derivanti da normative di attuazione, piani del colore e altri strumenti urbanistici di dettaglio;
 - Regolamento edilizio comunale;
 - Piano Regolatore Generale Comunale;
- e loro successive modifiche ed integrazioni.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1

Planimetria riportante: Aree sottoposte a tutela paesaggistica e storico architettonica - Edifici monumento e documento - Delimitazione dei Centri Urbani

